# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 14 luglio 2000

## concernente il riconoscimento del «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio

*[notificata con il numero C(2000) 1876]*

**(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/481/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE stabilisce che gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di riconoscimento per la durata di tre anni per gli organismi che si conformano a tutti i principi di cui all'allegato, diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» dell'allegato stesso.

(2) Il Portogallo ha presentato richiesta di riconoscimento per la durata di tre anni per il «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva citata.

(3) La Commissione ha accertato che il «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» è conforme a tutti i criteri stabiliti dall'allegato della citata direttiva, ad eccezione di quelli previsti ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» di detto allegato.

(4) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 94/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

«RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» è riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

*Articolo 2*

Il riconoscimento ha effetto solo per il Portogallo.

*Articolo 3*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Loyola DE PALACIO

*Vicepresidente*

[1] GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.